SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

DECRETO 24 giugno 2013, n. **103**.

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del già citato articolo 13, comma 3-*bis*, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e, in particolare, l'articolo 15 concernente il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, registrato dalla Corte dei conti al reg. 1, foglio n. 264, in data 17 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale la Sen. Josefa Idem è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 con il quale alla Sen. Josefa Idem è stato conferito l'incarico per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2013 con il quale il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento 17 dicembre 2010, n. 256, al fine di garantire una migliore funzionalità del Fondo di garanzia;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota prot. MCII 0000510 P-/Leg. del 9 aprile 2013;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le parole: "non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle attività di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, assegna priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.";

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: "e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.", sono sostituite dalle seguenti: ", non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2004, n. 40.";

d) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "di cui all'articolo 107" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 106.";

e) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive", sono inserite le parole: "non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,";

f) all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, al punto 2, la lettera *cc)* è soppressa;

g) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole : "Il Gestore", sono inserite le parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *b)*,";

h) all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, le parole: "entro 7 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni";

i) l'articolo 8 è abrogato;

l) gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come articoli 8 e 9.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2013

Il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili
IDEM

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 235

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «3-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicato sulla *G.U.* n. 288 dell' 11 dicembre 2012.

Il decreto Ministeriale 17 dicembre 2010, 256 (Disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2011, n. 27.

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):

«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 256 del 2010, come modificati dal presente regolamento:

"Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.

2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

a) età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);

b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle attività di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, assegna priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9, non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2004, n. 40."

"Art. 3. Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

3. Con il Protocollo si disciplinano:

a) le modalità di adesione dei finanziatori;

b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;

c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;

d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile."

"Art. 5. Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:

1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, rilasciata da un soggetto abilitato;

2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: *aa)* il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; *bb)* il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *c)*;

3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;

b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;

c) il Gestore, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;

d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 30 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.

2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.

4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo né sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.".

13G00146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013.

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'*iter* del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4.

1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *b)*, non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7.

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
FADDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

13A07313

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2013.

Scioglimento della «Il Fontanaccio - Società cooperativa», in Piazza al Serchio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione, sezione accertamento, effettuate in data 10 gennaio 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 16 marzo 2012, prot. n. 0066251, non sono pervenute controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 9 maggio 2013 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore per mancanza di scopo mutualistico;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Fontanaccio - Società cooperativa», con sede in Piazza al Serchio (Lucca) costituita in data 10 ottobre 1996, codice fiscale n. 01623610464, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Michela Bonini, nata a Barga (Lucca) il 4 febbraio 1976, con studio in via Geri di Gavinana n. 13 - 55051 Barga (Lucca), codice fiscale n. BNNMHL-76B44A657Q ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07322

DECRETO 18 luglio 2013.

Scioglimento della «Il Sole - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione, sezione accertamento, effettuate in data 20 giugno 2012 dai revisori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 1° marzo 2013, prot. n. 0035976, non sono pervenute controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 9 maggio 2013 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore per mancanza di scopo mutualistico;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sole - Società cooperativa», con sede in Torino, costituita in data 10 marzo 2008, codice fiscale n. 09819080012, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Liviano Sinopoli, nato a Bologna il 28 ottobre, 1975, con studio in via Favretto n. 2 - 20146 Milano, codice fiscale n. SNPLVN75R28A944R ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07323

DECRETO 19 luglio 2013.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Smea», in Montecalvo Irpino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2013;

Preso atto che la società cooperativa «SMEA» costituita in data 24 gennaio 1971, codice fiscale n. 00170470629, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) si è sciolta e posta in liquidazione il 16 marzo 2004;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 6 luglio 2012, e l'accertamento del 10 settembre 2012 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e nel successivo accertamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 9 maggio 2013;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 6 febbraio 2013, prot. n. 0020085, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, codice fiscale n. TRM GLI 73R17 H7030, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «SMEA», con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) codice fiscale n. 00170470629, in sostituzione del sig. Giovanni Ievolella revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07326

DECRETO 19 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Martina Sera», in Martina Franca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2013;

Preso atto che la società cooperativa «Martina Sera» costituita in data 13 ottobre 2003, c.f. n. 02484940735, con sede in Martina Franca (Taranto) si è sciolta e posta in liquidazione il 14 dicembre 2010;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 31 luglio 2012, e l'accertamento del 31 ottobre 2012 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e nel successivo accertamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 9 maggio 2013;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 30 gennaio 2013 n. prot. 0016099 ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cosimo Damiano Latorre, nato a Taranto il 28 novembre 1959, c.f. LTR CMD 59S28 L049Q, con studio in Torricella (Taranto), via Le Grazie 151, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Martina Sera» con sede in Martina Franca (Taranto) c.f. 02484940735, in sostituzione del sig. Paolo Luigi Ventruti revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07335

DECRETO 23 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Omnia Professional», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2013;

Preso atto che la società cooperativa «Omnia Professional» costituita in data 9 febbraio 2007, c.f. n. 06565300727, con sede in Bari si è sciolta e posta in liquidazione il 6 aprile 2012;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 20 marzo 2012, e l'accertamento del 21 maggio 2012, nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e nel successivo accertamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 9 maggio 2013;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 18 dicembre 2012 n. prot. 0257534 ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angelo Schittulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, c.f. SCH NGL 74D21 A662W, con studio in Bari, via Principe Amedeo 25, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Omnia Professional» con sede in Bari c.f. 06565300727, in sostituzione del sig. Lorenzo Perrelli revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07336

DECRETO 26 luglio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «Roma Est cooperativa artigiana di garanzia società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del d.P.R. n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione del 29 novembre 2011 e accertamento del 26 marzo 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

mancata nomina del collegio sindacale;

non è stato modificato lo statuto in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 326/2003;

non è stato aggiornato il libro dei soci, in particolare non sono stati correttamente individuati i soci persone fisiche e i soci persone giuridiche;

non è stata correttamente documentata la condizione di prevalenza nella nota integrativa;

Visto il decreto direttoriale n. 23/SGC/2013 dell'11 giugno 2013 con il quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per un periodo di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico dei commissario governativo datata 15 luglio 2013 da parte del prof. avv. Ranieri Razzante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Quadrini nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960 (QDRLCN60L13I838S) con studio in via Liberiana, 17 - 00185 Roma, è nominato commissario governativo in sostituzione del prof. avv. Ranieri Razzante fino al 10 giugno 2014 della soc. coop. "Roma Est cooperativa artigiana di garanzia società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Roma, C.F. 02640860587, costituita in data 30 gennaio 1975.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07319

DECRETO 26 luglio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «Sant'Eufemia società cooperativa sociale», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del d.P.R. n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione - sez. rilevazione del 25 gennaio 2012 e successivo accertamento dell'8 giugno 2012 redatti dai revisori della Confcooperative, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2011/2012;

mancato versamento ai fondi mutualistici del 3% degli utili conseguiti;

mancata determinazione del compenso spettante agli amministratori;

mancato aggiornamento del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro dei verbali di assemblea dei soci;

Visto il decreto direttoriale n. 25/SGC/2013 del 17 giugno 2013 con il quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per un periodo di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 24 luglio 2013 da parte del dott. Giuseppe Procopio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Gagliardi nato a S.Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956 (GGLMHL56S16I108J) con studio in via Margherita 157, Amantea (Cosenza), è nominato commissario govemativo in sostituzione del dr. Giuseppe Procopio fino al 17 giugno 2014 della soc. coop. "Sant'Eufemia società cooperativa sociale" con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), C.F.01743440792, costituita in data 15 marzo 1989.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 germaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07320

DECRETO 26 luglio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «Cooperativa Edil Mediterraneo», in Marigliano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art 4 del d.P.R. n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione del 27 marzo 2012 e di accertamento del 18 giugno 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancata documentazione della condizione di prevalenza dell'ente;

mancato versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2011/2012 e della percentuale di utili conseguiti nell'anno 2010 e 2009;

mancata esibizione del libro giornale ed inventari;

Visto il decreto direttoriale n. 22/SGC/2013 dell'11 giugno 2013 con il quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per un periodo di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 10 luglio 2013 da parte dell'avv. Stefania Girfatti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Bruno Casamassa nato a Foiano Di Val Fortore (Benevento) il 27 maggio 1949 (CSM BRN 49E27 D650 *D)* con studio in via Nazionale 100, 82020 Foiano Di Val Fortore (Benevento) è nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Stefania Girfatti fino al 10 giugno 2014 della Soc. Coop. "Cooperativa Edil Mediterraneo" con sede a Marigliano (Napoli) - C.F. 06043991212, costituita in data 29 aprile 2008.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuito i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07321

DECRETO 26 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Alternativa società cooperativa», in Viadana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civle;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. del 20 maggio 2013 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «L'alternativa società cooperativa», con sede in Viadana (Mantova), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civle e il dott. Maurizio Pellizzer, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Maurizio Pellizzer del 17 luglio 2013, con la quale rinuncia l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Francesca Araldi nata a Bozzoli (Mantova) il 15 settembre 1978, codice fiscale n. RLDFNC78P55B110Y con studio in via Cremona n. 29/a - 46100 Mantova, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «L'alternativa società cooperativa», con sede in Viadana (Mantova), costituita in data 13 novembre 2001, codice fiscale n. 01981400201, già sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civle con precedente D.D. del 20 maggio 2013, in sostituzione del dott. Maurizio Pellizzer.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07324

DECRETO 26 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Veneta S.c. a r.l.», in Montegrotto Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 20 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Cooperativa veneta S.c.a.r.l.», con sede in Montegrotto Terme (Padova), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Andrea Vittorio Andriotto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Andrea Vittorio Andriotto, del 19 luglio 2013, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Cavaliere nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 13 gennaio 1971, codice fiscale n. CVLNTN71A13M208D, con studio in via Curzola n. 11 - 35135 Padova, è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa veneta S.c.a.r.l.», con sede in Montegrotto Terme (Padova), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civle, con precedente D.D. 20 giugno 2013, in sostituzione del dott. Andrea Vittorio Andriotto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07325

DECRETO 31 luglio 2013.

Revoca del decreto 25 giugno 2013 di scioglimento della «Cebag Service S.c. a r.l. in liquidazione», in Bastia Umbra.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 (*G.U.* n. 162 del 12 luglio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cebag Service S.c. a r.l. in liquidazione», con sede in Bastia Umbra (PG);

Tenuto conto che la Camera di commercio di Grosseto ha comunicato che la cooperativa in parola si è posta in liquidazione con atto notarile del 9 aprile 2013 ed ha trasferito la propria sede in Bastia Umbra (PG);

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già in liquidazione ordinaria;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cebag Service S.c. a r.l. in liquidazione», con sede in Bastia Umbra (PG), codice fiscale n. 01305990531, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A07315

DECRETO 31 luglio 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 di scioglimento della «Cooperativa sociale L'Angelo Custode», in Napoli.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale L'Angelo Custode», con sede in Napoli;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato con istanza del 29 luglio 2013, che seppur tardivamente, la cooperativa in parola ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2005-2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale L'Angelo Custode», con sede in Napoli, codice fiscale n. 95065450637 per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A07316

DECRETO 31 luglio 2013.

Revoca del decreto 25 giugno 2013 di scioglimento della «La Capanna società cooperativa edilizia di abitazione a responsabilità limitata», in Firenze.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 (*G.U.* n. 162 del 12 luglio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «La Capanna Società cooperativa edilizia di abitazione a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Visto il D.D. n. 290/SAA/2012 del 23 novembre 2012 con il quale la cooperativa in parola era stata sciolta per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa Direzione Generale;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «La Capanna Società cooperativa edilizia di abitazione a responsabilità limitata», con sede in Firenze, codice fiscale n. 01558260483, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A07317

DECRETO 1° agosto 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 di scioglimento della «Fitofarm società cooperativa», in Montecorvino Pugliano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Fitofarm Società cooperativa», con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato con formale istanza, che seppur tardivamente, la cooperativa in parola ha depositato il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Fitofarm Società cooperativa», con sede in Montecorvino Pugliano (SA), codice fiscale n. 03612890651 per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A07314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Logistic Vercesi S.r.l., in Vignate.

Con il provvedimento n. aM - 116/2013 del 22 agosto 2013 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Vignate (Milano) via Emilia, snc, rilasciata alla Società Logistic Vercesi S.r.l.

13A07312

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 108 società cooperative aventi sede nella Regione Puglia. (Avviso n. 2/SC/2013).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 2/SC/2013 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
1	AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITONTO	BA	PUGLIA	05856200729	
2	ALBACHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	PUGLIA	05951770725	
3	AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	BITONTO	BA	PUGLIA	05883060724	
4	CARPI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITONTO	BA	PUGLIA	05856210728	
5	COMAO CONSORZIO MEDITERRANEO AGROALIMENTARE ORTOFRUTTICOLO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	BARI	BA	PUGLIA	06921220726	
6	COMPAGNIA DEL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	TERLIZZI	BA	PUGLIA	06598800727	
7	COOCONS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	PUGLIA	06907230723	CCI
8	COOP WEB MARKETING - SOCIETA' COOPERATIVA	CANOSA DI PUGLIA	BA	PUGLIA	06562780723	
9	COOPERATIVA BARESE MERCHANDISING SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	06519170721	
10	COOPERATIVA EDILIZIA PASQUA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	PUGLIA	05735230723	
11	COOPERATIVA EDILIZIA PROGETTO 2000	TERLIZZI	BA	PUGLIA	05474220729	
12	COOPERATIVA EDILIZIA SPAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	PUGLIA	05783010720	
13	COOPERATIVA PICCOLA PESCA MAREBLU A RL	BARLETTA	BA	PUGLIA	06018690724	
14	GIUONES 2000 A R.L.	PALO DEL COLLE	BA	PUGLIA	05139850720	
15	GLOBAL COOP AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI INTEGRATI PER L'ECOLOGIA ED AMBIENTE A R.L.	TRANI	BA	PUGLIA	04808100723	
16	I CARE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MODUGNO	BA	PUGLIA	06581330724	
17	IL DELFINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	BA	PUGLIA	05866270720	
18	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BITONTO	BA	PUGLIA	05889230727	
19	IL MERLO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	06370280726	CCI
20	LUNA ROSSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BITONTO	BA	PUGLIA	05879760725	
21	MANTENERE PULITO L'AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	BA	PUGLIA	06765960726	
22	MERCHANDISING PROMOZIONI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA	VALENZANO	BA	PUGLIA	06519190729	
23	MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06722320725	
24	MOVI.LOG. SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	PUGLIA	06894300729	
25	OIKOS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITONTO	BA	PUGLIA	05856230726	
26	OMNIASERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	BARI	BA	PUGLIA	06890700724	
27	POSEIDONE - SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06817280727	
28	REGIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	PUGLIA	06624290729	
29	RESIDENCE DELLE BOUGANVILLE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITONTO	BA	PUGLIA	05828990720	
30	SAMARCANDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	BA	PUGLIA	06164020726	
31	SE.CO.P. SERVIZI COOPERATIVA PUGLIA	TRANI	BA	PUGLIA	06501430729	
32	SERVIZI COMMERCIO AVANZATO - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	06880740722	UNCI
33	SOLE MIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BITONTO	BA	PUGLIA	05889220728	
34	TELESERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CORATO	BA	PUGLIA	06080800722	
35	TERRA DEL FUOCO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITRITTO	BA	PUGLIA	06692200725	
36	TERRA PIETROSA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRAVINA IN PUGLIA	BA	PUGLIA	05378580723	

ELENCO N. 2/SC/2013 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.						
N.	**COOPERATIVA**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**COD.FISC.**	**ADESIONE**
37	TORRE CALDERINA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	BA	PUGLIA	04064100722	
38	VOLUMI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MOLA DI BARI	BA	PUGLIA	06180800721	
39	WORK SECURITY & SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	06579470722	
40	ZOE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BITONTO	BA	PUGLIA	06501610726	**CCI**
41	ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FASANO	BR	PUGLIA	02054270745	**CCI**
42	CONSORZIO PUGLIA PROMOTION SOCIETA' CONSORTILE IN FORMA DI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAROVIGNO	BR	PUGLIA	02229260746	
43	CPS SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	02124350741	**CCI**
44	EURO PESCA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01835310747	**CCI**
45	INTERREG SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01994470746	**CCI**
46	ORTOGARDEN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BRINDISI	BR	PUGLIA	02215270741	
47	PANDIZUCCHERO - COOPERATIVA SOCIALE	TORRE SANTA SUSANNA	BR	PUGLIA	02179300740	
48	S.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA	FASANO	BR	PUGLIA	01451160749	
49	SOCIETA' COOPERATIVA CHIARA EDILIZIA	BRINDISI	BR	PUGLIA	02133590741	**CCI**
50	SOCIETA' COOPERATIVA SERENA	OSTUNI	BR	PUGLIA	01777440742	
51	*SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL LA CAPITANATA	VIESTE	FG	PUGLIA	00477490718	
52	ADRIATICA - SOCIETA' COOPERATIVA	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03625640713	
53	AUSILIATRICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	03647000714	
54	CAMPO REALE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03637110713	
55	COLLE ALTO COOPERATIVA AGRICOLA	APRICENA	FG	PUGLIA	03631800715	
56	COOPERATIVA DUEMILA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	LUCERA	FG	PUGLIA	03015720711	
57	DIAKONE' - ONLUS- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRICENA	FG	PUGLIA	02432620710	**CCI**
58	DOMUS GIARDINO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ORSARA DI PUGLIA	FG	PUGLIA	01755980719	**UNCI**
59	E.L.G. - SOCIETA' COOPERATIVA	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03613900715	
60	EDIL 3 A SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA EDIL 3 A SOC.COOP.	LESINA	FG	PUGLIA	03640580712	
61	EDIL COOP M.A.COS. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	LESINA	FG	PUGLIA	03745840714	
62	EDIL DUE ERRE SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03649280710	
63	EDILIA SUD COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	03579460712	
64	EURO EDIL IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03656980715	
65	FILIUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	LUCERA	FG	PUGLIA	03320880713	
66	IL CASALE COOPERATIVA AGRICOLA	APRICENA	FG	PUGLIA	03631790718	
67	IL CASOLARE DEGLI STRUZZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TROIA	FG	PUGLIA	03199960711	
68	IL MICHELANGELO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	02409560717	
69	LA BORGOGNONA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	02435320714	**AGCI**
70	LA NEW LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	STORNARA	FG	PUGLIA	03597670714	
71	MA. & LU. - SOCIETA' COOPERATIVA	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03536260718	
72	S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03524620717	

ELENCO N. 2/SC/2013 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
73	SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03115950713	
74	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA VITTORIA	MATTINATA	FG	PUGLIA	01839970710	UNCI
75	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA VITTORIA 82	ORSARA DI PUGLIA	FG	PUGLIA	01131890715	UNCI
76	SOCIETA' COOPERATIVA LA REALE	LUCERA	FG	PUGLIA	03402820710	
77	TECNOEDIL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03556980716	
78	TESEO HIGH TECNOLOGY - SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03329490712	
79	ARAS SOCIETA' COOPERATIVA	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	04020880755	
80	C.C.C. - COOPERATIVA CENTRO COMUNICAZIONE - S.C.	LECCE	LE	PUGLIA	03604720759	
81	DEMETRA AMBIENTE SOC. COOPERATIVA	CASARANO	LE	PUGLIA	03664390717	
82	DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA	MAGLIE	LE	PUGLIA	03226200750	
83	EASY - ENERGY, AMBIENT, SECURITY, SYSTEMS SOCIETA' COOPERATIVA	NARDO'	LE	PUGLIA	04110320753	
84	ERMES SALENTO - SOCIETA' COPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	04094940758	
85	EURO SERVICE DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	GALATINA	LE	PUGLIA	02698110752	
86	GALATEA S. SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA	GALATONE	LE	PUGLIA	04201990753	
87	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GALATINA	LE	PUGLIA	03587720750	
88	IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	04226290759	
89	JUST IN WEB SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	03649400755	
90	L'OASI VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	UGGIANO LA CHIESA	LE	PUGLIA	03578190757	
91	L'ULIVO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NARDO'	LE	PUGLIA	03863600759	
92	NUOVE GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	TRICASE	LE	PUGLIA	04081570758	
93	PROSETRA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	00561870759	
94	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	04074480759	
95	SEMA SOCIETA' COOPERATIVA	NARDO'	LE	PUGLIA	03502020757	
96	SENTIERIDELSOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUARICA DEL CAPO	LE	PUGLIA	04093720755	
97	SOL ARIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	04177940758	
98	SOLECOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LECCE	LE	PUGLIA	04091790750	CCI
99	TERRA SOCIETA' COOPERATIVA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E AMBIENTALI	LECCE	LE	PUGLIA	03964830750	
100	WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	GALATINA	LE	PUGLIA	04236710754	
101	ANDREA DORIA SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	00090440736	
102	EDIL WORK SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02683400739	CCI
103	G.E.A. SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02735430734	
104	IL RE LEONE SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02684770734	
105	LEPRARIUM TOURIST - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LEPORANO	TA	PUGLIA	02658890732	
106	SOC. COOP. A RL LA TARTARUGA	MARTINA FRANCA	TA	PUGLIA	02485930735	
107	TERRA NOSTRA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARTINA FRANCA	TA	PUGLIA	02731360737	
108	TERZO SISTEMA - L'ALTERNATIVA POSSIBILE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TARANTO	TA	PUGLIA	02188720730	

13A07318

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 18 febbraio 2013 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Riprogrammazione "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984. (Delibera n. 8/2013).». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 129 del 4 giugno 2013).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 35, seconda colonna, all'ultimo capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «…del sopra citato "Fondo revoche", di proporre il reintegro di milioni di euro a favore del "Contratto di Programma ANAS-2012",…», leggasi: «…del sopra citato "Fondo revoche", di proporre il reintegro di *50* milioni di euro a favore del "Contratto di Programma ANAS-2012",…».

13A07417

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-209) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.